



# Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE  
SERVIZIO 2 - V.A.S. - V.I.A.  
U.O. 2.3 Valutazione di incidenza

01 AGO. 2008

RISPOSTA A \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

PROT. N. 64335

OGGETTO: Notifica D.R.S. n. 744 del 29 luglio 2008 relativo alla valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. 357/97 e s.m.i. del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Etna.

RACCOMANDATA A/R



All'Ente Parco dell'Etna  
via Etna, 107/a  
NICOLOSI (CT)

Alla Provincia Regionale di  
CATANIA

All'Ispettorato Rip.le delle Foreste  
CATANIA

Alla Soprintendenza BB. CC. AA di  
CATANIA

Al Genio Civile di  
CATANIA

Al Servizio 6/TA  
SEDE

Al Servizio 4 - DRU  
SEDE

Alla GURS  
Via Caltanissetta 2/c  
PALERMO

PARCO DELL'ETNA
- 6 AGO. 2008
ENTRATA

PARCO DELL'ETNA
- 8 AGO. 2008
PROT. 6000

Si notifica a tutti gli effetti il D.R.S. n. 744 del 29 luglio 2008 con il quale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., relativo alla valutazione di incidenza, è stato approvato, con prescrizioni, il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Etna.

Avverso a tale provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg.

V. e. C. 3  
DIRETTORE



REGIONE SICILIANA  
Assessorato Territorio e Ambiente  
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente  
Il Dirigente del Servizio 2

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n.2;  
VISTA la legge 22 febbraio 1994, n.146;  
VISTO il D.D.G. n. 365 del 7 maggio 2007;  
VISTA la Direttiva 92/43/CEE;  
VISTA la Direttiva 79/409CEE;  
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*";  
VISTO il D.M. 3 settembre 2002 "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*";  
VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica*";  
VISTA la circolare Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 3194 del 23 gennaio 2004;  
VISTO il D.A. Territorio e Ambiente n. 55 del 30 marzo 2007, recante "*Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni*";  
VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n.13, art.1;  
VISTO il D.A. Territorio e Ambiente n. 245/GAB del 22 ottobre 2007 "*Disposizioni in materia di Valutazione di incidenza attuative dell'art. 1 della L.R. 8 maggio 2007 n. 13*";  
VISTO il D.A. Territorio e Ambiente 18 dicembre 2007 "*Modifica del Decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13*";  
VISTO il documento di "*Attuazione della Rete ecologica in Sicilia*", approvato con D.D.G. n. 65 del 07 febbraio 2005 contenente le Linee guida della R.E.S.  
VISTO il D.D.G. 554 del 8 luglio 2005 di approvazione dei corridoi ecologici;  
VISTA la legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e s.m.i. "*Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione*";  
VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2000 "*Criteri per l'individuazione di formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea*";  
VISTO il D.D.G. dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste n. 123 del 25 febbraio 2005 che definisce le "norme di eco-condizionalità";  
VISTO il D.M. dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione Speciale (ZPS)*";  
VISTA la nota n. 183/11T del 30 novembre 2005, acquisita il 05 dicembre 2005 al prot. n. 73036 dell'A.R.T.A., con la quale l'Ente Parco dell'Etna ha chiesto la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. per il Piano Territoriale di coordinamento del Parco dell'Etna e ha trasmesso contestualmente:
- Delibera del Consiglio del Parco n. 10 del 17/03/2003 di "Adozione Piano territoriale di coordinamento";
  - Parere del CTS n. 164/95 "Richiesta parere sullo schema di massima del Piano territoriale di coordinamento del Parco dell'Etna";
  - Parere CTS n. 33/02 "Richiesta parere in merito al PTC dell'Ente Parco dell'Etna";
  - Documentazione dell'avvenuta pubblicazione del Piano;
  - Copie delle osservazioni e opposizioni del Piano;
  - Delibera del Consiglio del Parco n. 10 del 26/05/2004 "Piano territoriale di coordinamento- Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni";
  - Delibera di presa d'atto dello studio di incidenza;

*Elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento :*

1. Norme Tecniche di Attuazione;
2. Regolamento del Parco;
3. Relazione sulle modifiche agli elaborati del Piano (in base agli emendamenti di cui alla delibera del Consiglio n. 10 del 17/03/2003);
4. Tav 1:50.000: Visualizzazione delle osservazioni;
5. Tav 1:50.000: Viabilità del Parco;
6. Zonizzazione del Piano territoriale costituita dalle tavole dal n. 1 al n. 27 scala 1:10.000;

**VISTO** lo Studio di incidenza ambientale costituito dai seguenti elaborati:

7. Relazione di incidenza;
8. Tav. 1 - Carta della Vegetazione 1:50.000;
9. Tav. 2 - Carta degli habitat dei siti SIC ZPS del Parco 1:50.000;
10. Tav. 3 - Carta dell'idoneità faunistica 1:50.000;
11. Tav. 4 - Carta dei vincoli 1:50.000;
12. All. 1: Data Form "Natura 2000";
13. All. 2: Schede fauna;
14. All. 3: schede di valutazione degli impatti previsti;

**VISTI** i verbali degli incontri tecnici tenutisi in data 04 ottobre 2007 e in data 29 ottobre 2007 presso il Servizio 2- VIA/VAS, trasmessi con nota n. 77438 del 25 ottobre 2007 e con nota n. 77719 del 30 ottobre 2007;

**VISTA** la nota n. 3 del 03 gennaio 2008, acquisita in pari data al prot. ARTA n. 356, con cui l'Ente Parco ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa dello studio di incidenza:

- 15 Relazione integrativa allo studio di incidenza ambientale A/I/07;
- 16 Tav. 1a/I/07 - Previsione di piano, sc. 1:25.000;
- 17 Tav. 1b/I/07 - Previsione di piano, sc. 1:25.000;
- 18 Tav. 2a/I/07 - Carta della vegetazione, sc. 1:25.000;
- 19 Tav. 2b/I/07 - Carta della vegetazione, sc. 1:25.000;
- 20 Tav. 3a/I/07 - Carta degli habitat, sc. 1:25.000;
- 21 Tav. 3b/I/07 - Carta degli habitat, sc. 1:25.000;
- 22 Tav. 4a/I/07 - Carta dell'idoneità faunistica, sc. 1:25.000;
- 23 Tav. 4b/I/07 - Carta dell'idoneità faunistica, sc. 1:25.000;
- 24 Tav. 5a/I/07 - Carta degli elementi della rete ecologica e Biopermeabilità, sc. 1:25.000;
- 25 Tav. 5b/I/07 - Carta degli elementi della rete ecologica e Biopermeabilità, sc. 1:25.000;

**VISTO** che il territorio in esame viene articolato in "Zone differenziate" in relazione ai caratteri specifici di ciascun ambito e in particolare:

- Zona "A" di riserva integrale;
- Zona "B" di riserva generale;
- Ambito o Zona differenziata "N" di tutela delle emergenze vulcanologiche e degli ecosistemi di rilevante interesse (D.I. art.17 lett.d);
- Ambito o Zona differenziata "N1" di tutela degli ambienti naturali di pregio (D.I. art.17 lett.f);
- Ambito o Zona differenziata "P" del paesaggio agricolo (D.I. art.17 lett.f);
- Ambito o Zona differenziata "R" di risanamento ambientale e paesistico (D.I. art.17 lett.e);
- Zona "C" di protezione;
- Zona "D" di controllo.

**VISTO** che le Norme di Attuazione del Piano contengono disposizioni normative relative alla zonizzazione di cui al superiore considerata ed a:

- Punti Base (art. 13);
- Nodi viari (art. 14);
- Sentieristica (art. 16);
- Attività estrattive (art. 18);
- Agriturismo (art. 19);
- Turismo rurale ed artigianato (art. 20);

**VISTO** che le Norme di attuazione contengono inoltre "*Disposizioni di Ordine generale (D.O.G.)*" che hanno validità, ove non diversamente indicato, in tutto il territorio del Parco e definiscono le modalità di intervento a cui attenersi per l'attuazione di analisi e studi prescritti dal Piano e per la realizzazione e manutenzione di manufatti e opere viarie in particolare esse riguardano:

- le attività economiche dell'Ente Parco;
- le modalità di intervento sui manufatti edilizi;
- la viabilità e parcheggi;
- gli interventi di riqualificazione dei fronti dismessi di cava;

- le infrastrutture e attrezzature pubbliche o di uso pubblico a servizio delle finalità del Parco (postazioni di avvistamento incendi, costruzioni di cisterne e serbatoi per uso agricolo ed antincendio, elisuperfici, e aree attrezzate);
- piste per sci di fondo e sci alpino esistenti e le strutture e impianti a servizio delle attività sciistiche;
- modalità di intervento per la realizzazione e manutenzione delle infrastrutture a rete;
- rilevamento e monitoraggio.

**VISTO** che il Regolamento del Parco è da considerarsi come integrazione delle specifiche Norme di Attuazione del Piano per tutte le materie non disciplinate dalle Norme di Piano e che i contenuti sono relativi a:

- Disciplina per la costruzione di opere e manufatti in genere;
- Valutazione di impatto ambientale;
- Attività produttive (gestione dei boschi, formazioni boschive, sottoboschi e pascoli; esercizio dell'agricoltura; agriturismo; turismo rurale);
- Ammissione, soggiorno e circolazione del pubblico; sorvolo del territorio del Parco; sentieristica;
- Attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative;
- Tutela delle acque superficiali e del regime idrologico;
- Disposizioni varie relative a strumenti urbanistici comunali.

**VISTI** i formulari Natura 2000 a corredo dei seguenti siti:

- SIC ITA 070009 "Fascia Altomontana dell'Etna",
- SIC ITA 070010 "Dammusi",
- SIC ITA 070012 "Pineta di Adrano e Biancavilla",
- SIC ITA 070013 "Pineta di Linguaglossa",
- SIC ITA 070014 "Monte Baracca, contrada Giarrita",
- SIC ITA 070019 "Lago Gurridda e sciare di S. Venera",
- SIC ITA 070020 "Bosco di Milo",
- SIC ITA 070023 "Monte Minardo",
- SIC ITA 070024 "Monte Arso",
- SIC ZPS ITA 070015 "Canalone del Tripodo",
- SIC ZPS ITA 070016 "Valle del Bove",
- SIC ZPS ITA 070017 "Sciare di Roccazzo della Bandiera",
- SIC ZPS ITA 070018 "Piano dei Grilli";

**VISTA** la nota n. 458 del 07 marzo 2008 con cui è stato chiesto il parere del Servizio 6 "Protezione del patrimonio naturale" ai sensi del D.A. 30/03/2007;

**CONSIDERATO** che sono trascorsi i termini di cui D.A. 30 marzo 2007, art. 2, lettera A comma h) senza che sia pervenuto il parere del Servizio 6 - Protezione del patrimonio naturale di questo Assessorato, di cui al medesimo D.A., art. 2, comma g) e pertanto lo stesso si intende reso positivamente;

**VISTO** il rapporto istruttorio n. 636 del 02 aprile 2008;

**VISTO** il parere espresso dal C.R.P.P.N. nella seduta del 21 dicembre 2005 con prescrizioni e modifiche alla zonizzazione, alle Norme di Attuazione e al Regolamento del P.T.C.;

**VISTO** il voto C.R.U. n. 536 del 3 maggio 2006, favorevole all'approvazione del Piano territoriale di coordinamento con prescrizioni;

**CONSIDERATO** che le prescrizioni impartite nei suddetti pareri concorrono alla salvaguardia e tutela del territorio del Parco dell'Etna;

**CONSIDERATO** che lo scopo della Direttiva 79/409/CEE è la conservazione, la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri i quali, a tal fine, adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, una varietà e una superficie sufficienti di habitat ed in particolare:

- a) istituzione di zone di protezione;
- b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
- c) ripristino dei biotopi distrutti;
- d) creazione di biotopi;

**CONSIDERATO** che lo scopo della direttiva 92/43/CEE è di *"contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato"* adottando misure idonee ad assicurarne il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, che tengano conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali;

**CONSIDERATO** che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale;

**CONSIDERATO** che, così come rilevato nelle schede dei relativi Formulari, i Siti Natura 2000 presenti nel territorio del Parco presentano un elevato interesse naturalistico e paesaggistico ed in particolare:

- SIC ITA 070009 "Fascia Altomontana dell'Etna" e SIC ITA 070010 "Dammusi" per la presenza di una vegetazione estremamente specializzata ed esclusiva in cui si concentrano numerosi endemismi con un ruolo fisionomicamente rilevante e specie faunistiche di elevato interesse scientifico;
- SIC ITA 070012 "Pineta di Adrano e Biancavilla" e SIC ITA 070013 "Pineta di Linguaglossa" caratterizzate da pinete orofile a pino calabro, endemismo siculo-calabro, definito come habitat di interesse prioritario a cui si associano numerose specie rare o di rilevante interesse fitogeografico;
- SIC ITA 070014 "Monte Baracca, contrada Giarrina", SIC ZPS ITA 070015 "Canalone de il Tripodo", SIC ZPS ITA 070018 "Piano dei Grilli", SIC ITA 070023 "Monte Minardo", SIC ITA 070020 "Bosco di Milo" e SIC ITA 070024 "Monte Arso" per la presenza di vari tipi di formazioni boschive ben conservate e ricche floristicamente con numerosi endemismi etnei, habitat ideale per specie faunistiche di elevato interesse naturalistico;
- SIC ZPS ITA 070016 "Valle del Bove" e SIC ZPS ITA 070017 "Sciare di Roccazo della Bandiera" area di sosta, foraggiamento e nidificazione di rapaci rari;
- SIC ITA 070019 "Lago Gurridda e sciare di S. Venera", estesa area umida con aspetti vegetazionali molto specializzati, alcuni dei quali esclusivi che presentano una stretta integrazione ed interdipendenza tra loro determinando una elevata eterogeneità ambientale alla quale fa riscontro un patrimonio faunistico unico;

**RITENUTO** che al fine di evitare azioni che possono condurre alla frammentazione, rarefazione, o completa distruzione degli habitat e delle specie di cui al superiore considerata, è necessario introdurre misure in grado di contrastare i fattori di disturbo quali l'eccessiva pressione antropica e le dinamiche territoriali che comportano l'insularizzazione del territorio del Parco;

**CONSIDERATO** che lo studio di incidenza presentato a corredo del P.T.C. rileva che:

- il versante settentrionale del parco è soggetto ad un elevato rischio di occlusione di connessione per cui si auspica che il Parco stimoli i comuni ad inserire nei piani regolatori degli ambiti o zonizzazioni tali da individuare delle reti ecologiche comunali;
- il disturbo progressivo provocato dagli insediamenti urbani del Parco e in particolare dagli agglomerati edilizi posti sul versante meridionale interni al territorio del Parco (in relazione a rumori urbani, inquinamento, illuminazioni, etc.), rappresentato con buffer da due e tre chilometri, comporta livelli di rischio di pressione insediativa ulteriori;
- è di importanza fondamentale il canale biotico del versante nord-occidentale del territorio del Parco, quale corridoio ecologico primario da sviluppare in un contesto territoriale di connessione ecologica tra le aree protette siciliane, e che per tale motivo è auspicabile una sinergia tra i vari strumenti di pianificazione soprattutto a scala comunale;

**CONSIDERATO** che il territorio del Parco è attraversato da numerose piste, molte delle quali interessano i Siti della Rete Natura 2000, che determinando frammentazione degli habitat e facilità di accesso ai luoghi dando origine ad inquinamenti di varia natura nonché a processi di urbanizzazione abusiva;

**CONSIDERATO** che l'introduzione di specie vegetali aliene rappresenta un pericolo reale in quanto comporta variazioni quali-quantitative alla composizione floristica locale, per l'innescarsi di fenomeni di competizione territoriale, diffusione di nuove malattie e parassitosi, che possono condurre le popolazioni autoctone ad essere relegate in nicchie marginali o addirittura estinguersi riducendo quindi la biodiversità e mortificando le peculiarità ecologiche proprie del territorio;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'introduzione di specie vegetali in genere può comportare introgressione genetica tra individui dello stesso genere e/o della stessa specie inquinando irrimediabilmente il patrimonio genetico locale;

**CONSIDERATO** che il mantenimento dei boschi nella forma di governo a ceduo comporta notevoli impatti sulle componenti abiotiche e biotiche degli habitat forestali e che la permanenza di massa legnosa su suolo costituisce di per sé habitat per "altre" forme di vita;

**CONSIDERATO** che cospicue porzioni di bosco a Pino laricio, habitat di interesse prioritario, sono gravemente danneggiate da infestazioni di *Thaumtopoea pityocampa* (processionaria);

**CONSIDERATO** che le zone "C" rappresentano spesso aree che frammentano la connettività ecologica del territorio del Parco e pertanto è necessario mettere in atto misure che minimizzino o annullino tale frammentazione;

**CONSIDERATO** che le attività estrattive rappresentano elementi di forte degrado delle caratteristiche naturali e che per le particolari caratteristiche ediariche le aree di cava presenti nel territorio, qualora non più coltivate, vengono velocemente colonizzate da vegetazione pioniera costituita anche da endemismi di interesse naturalistico;

**RITENUTO** necessario mettere in atto misure in grado di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente l'area umida del lago Gurridda per l'elevata importanza ecologica che questa riveste;

CONSIDERATO che ulteriore fattore di disturbo è rappresentato dall'elevata pressione del pascolo che rende i siti altamente vulnerabili, sia direttamente in quanto origina processi di compattazione del suolo a causa all'eccessivo calpestio, che indirettamente favorendo l'innescò di altri fenomeni quali gli incendi;

RITENUTO necessario indirizzare la pianificazione all'abbattimento dei fattori di disturbo di cui ai precedente considerata;

VISTO quanto suggerito dallo studio di incidenza presentato in merito ad azioni da porre in essere per ridurre gli impatti di cui ai superiori punti;

RITENUTO altresì che sia necessario dettare ulteriori prescrizioni per conseguire il mantenimento della coerenza ecologica dei Siti Natura 2000 del Parco dell'Etna e che si debbano adottare misure atte a ridurre ulteriormente le pressioni sul territorio;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

## DECRETA

ART. 1) Fatte salve le determinazioni che saranno adottate nel Piano di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, si approva il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Etna ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Dovranno essere attuate le azioni di mitigazione, suggerite nello studio di incidenza che, qualora non in contrasto con le sottoelencate prescrizioni, sono parte integrante del presente decreto;
2. Le prescrizioni impartite dal C.R.P.P.N., qualora non in contrasto con le sottoelencate prescrizioni, sono parte integrante del presente decreto;
3. La redazione dei piani particolareggiati e di settore dovrà tenere conto del rapporto con le circostanti aree oggetto di tutela comunitaria e garantire il mantenimento e l'integrità dei fattori biotici, abiotici ed ecologici costitutivi del territorio, basando le scelte progettuali sul principio della sostenibilità ambientale;
4. Alla base della variante per la viabilità di nuova previsione dovrà essere predisposto uno studio sulle biocenosi e valori naturali presenti, compresi habitat e specie da tutelare ai sensi delle DIR. 92/43/CEE e 79/409/CEE;
5. Al fine di non interrompere la connettività ecologica causata dalle strade, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria o di progettazione di nuove infrastrutture viarie, dovranno essere effettuate apposite analisi naturalistiche volte all'individuazione di sentieri faunistici preferenziali e alla predisposizione di interventi di ingegneria naturalistica volti al mantenimento od al ripristino della connettività ecologica tra gli habitat;
6. Nella variante di cui sopra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile i nuovi tracciati; si dovranno adottare accorgimenti per regolamentare il passaggio di mezzi motorizzati nelle zone A e B e individuare opportuni interventi di mitigazione degli impatti acustici;
7. Al fine di mitigare la concentrazione e il transito dei veicoli nelle aree di parcheggio e nei punti base e ridurre il numero dei veicoli lungo i tratti sommitali della viabilità carrabile, si dovrà:
  - prevedere un sistema di monitoraggio delle presenze turistiche e dei relativi accessi all'interno del Parco dell'Etna, la loro distribuzione sulle varie aree turistico - ricettive e sui punti base attrezzati per dimensionare in modo sostenibile gli interventi di adeguamento delle strutture ed infrastrutture a servizio del pubblico;
  - individuare e attuare opportuni sistemi di controllo e gestione degli accessi alle quote sommitali basati su di un sistema di telecamere e su misure volte alla chiusura al traffico privato e l'attivazione di servizi navetta;
8. La strada Monte Po'-Salto del Cane-Etna, di collegamento del versante sud comune di Pedara e Zona C altomontana Etna sud considerata come viabilità primaria, da completare con le relative infrastrutture necessarie ai fini dell'accessibilità alla zona C - altomontana suddetta dovrà essere organicamente inserita all'interno della variante di piano per la viabilità. Non è consentita la sua realizzazione prima della elaborazione e approvazione della suddetta variante.
9. Il Piano dei sentieri, delle mulattiere e dei sentieri natura, compresi gli interventi di manutenzione e la riapertura di sentieri abbandonati e inagibili dovrà essere redatto sulla base di un studio delle biocenosi e dei valori naturali presenti, con indicazione delle specie e habitat ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. A tal fine potranno essere utilizzati come studi di base a grande scala la "carta degli habitat" e la "carta degli elementi della rete ecologica e della biopermeabilità" dello studio di incidenza e dovrà essere sottoposto agli adempimenti di cui al superiore punto 1.;
10. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti dovranno rispettare le preesistenti caratteristiche pianoaltimetriche, tipologiche e formali e non interferire con habitat presenti; dove è consentita l'apertura di nuove strade interpoderali e poderali si

adotterà una tipologia costruttiva volta a ridurre gli effetti diretti dell'opera sull'ambiente, quali l'abbassamento della falda acquifera, lo scorrimento veloce delle acque superficiali, l'avvio di processi erosivi;

11. I nuovi tracciati e impianti previsti nelle D.O.G. relativi a infrastrutture (condotte di posa per acquedotti, gasdotti, cavi elettrici e telefonici, elettrodotti ed altre reti tecnologiche) potranno essere progettati predisponendo uno studio delle biocenosi e dei valori naturali presenti, con indicazione delle specie e habitat ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. A tal fine potranno essere utilizzati come studi di base a grande scala la "carta degli habitat" e la "carta degli elementi della rete ecologica e della biopermeabilità dello studio di incidenza". Gli interventi dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
12. Nelle Zone A e B, le piste di accesso non dovranno essere percorribili da automezzi, tranne che per soccorso e prevenzione antincendio; sulle piste e strade già esistenti non dovrà essere consentito il traffico di autocarri rumorosi e dovrà essere escluso l'impiego di ruspe;
13. Dovrà essere redatto ed attuato un piano che individui tutti gli interventi necessari all'allontanamento delle specie vegetali alloctone dagli ambienti naturali e seminaturali;
14. All'interno del territorio del Parco, tutte le essenze vegetali utilizzate nelle attività silvo-colturali dovranno provenire da germoplasma autoctono locale al fine di non ibridare il patrimonio genetico caratterizzante tale comprensorio; a tal fine l'Ente Parco dovrà attivarsi per favorire un'attività vivaistica che propaghi i taxa più rappresentativi del territorio Etneo;
15. Devono essere adottati criteri di gestione forestale che limitino la ceduzione ed il taglio; non è consentita in qualsiasi caso, sia nella zona "A" che nella zona "B", anche ai fini della prevenzione degli incendi, l'attività di pulizia del bosco che comporti tagli al sottobosco, l'asportazione della lettiera, di alberi morti, di tronchi caduti al suolo e di materiale legnoso residuo di utilizzazioni boschive e di legname secco; nelle dagale di limitate estensioni ricadenti nel territorio del Parco non sono ammessi interventi di alcun tipo;
16. dovrà essere redatto ed attuato un piano di interventi finalizzati al contenimento dell'infestazione da processionaria seguendo le più moderne tecniche messe a punto dall'ingegneria forestale;
17. Per le zone "D" di controllo: l'Ente Parco dovrà redigere un "Atlante tecnico delle essenze vegetali utilizzabili" contenente le essenze vegetali afferenti a specie autoctone, le modalità di posa e di manutenzione, da fornire ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici. L'Atlante entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, dovrà essere definito e trasmesso a questo Assessorato per le opportune valutazioni e costituirà parte integrante delle Norme di attuazione;
18. Negli ambiti "C" di protezione: il "piano di interventi per la conservazione e salvaguardia dell'emergenza naturalistica" dovrà indicare habitat e specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e predisporre opportune misure per il loro potenziamento, salvaguardia e conservazione.
19. Nelle aree "C" altomontane del Parco: nell'eventualità di eventi vulcanici e sismici che interessano le attrezzature e impianti delle zone C Altomontane Etna Nord ed Etna Sud, l'Ente Parco provvederà alla redazione di piani attuativi da sottoporre a valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
20. L'esclusione dal territorio del Parco delle cave esistenti dovrà essere attentamente valutata tramite un apposito studio scientifico che dimostri la validità delle scelte;
21. Per l'area umida di c.da Gurridda dovrà essere vietata la captazione delle acque e dovranno essere realizzati opportuni interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla rinaturazione del tratto terminale del torrente Flascio, ecologicamente funzionale al lago della Gurridda;
22. Al fine di evitare l'impatto dovuto all'esercizio del pascolo dovrà essere redatto ed attuato un piano che tenga conto della conservazione delle specie floristiche, della morfologia del territorio al fine di impedire forme di erosione superficiale e profonda e, nei siti dove vi è una significativa presenza di praterie naturali, dovranno essere attivate misure di monitoraggio delle caratteristiche del cotico erboso e dell'uso zootecnico utilizzando come indici anche: il valore pastorale e il rapporto tra carico reale e carico potenziale;
23. Il P.T.C. dovrà recepire quanto previsto dai Piani Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici che ricadono nel territorio del Parco dell'Etna approvati con Decreti Presidenziali e dalle relative Norme di Attuazione;
24. Nelle Norme tecniche di attuazione dovrà essere inserito un articolo apposito relativo ai siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale, in cui saranno specificate le misure di salvaguardia adottate e le azioni consentite e non consentite, scaturenti dalle presenti prescrizioni e da quelle di legge;
25. In tutti gli elaborati cartografici di Piano dovranno essere riportate le perimetrazioni di:
  - a) SIC ITA 070009 Fascia altomontana dell'Etna;
  - SIC ITA 070010 Dammusi;
  - SIC ITA 070012 Pineta di Adrano e Biancavilla;
  - SIC ITA 070013 Pineta di Linguaglossa;
  - SIC ITA 070014 Monte Baracca, Contrada Garrita;

SIC ZPS ITA 070015 Canalone del Tripodo;  
SIC ZPS ITA 070016 Valle del Bove;  
SIC ZPS ITA 070017 Sciare di Roccazzo della Bandiera ;  
SIC ZPS ITA 070018 Piano dei Grilli;  
SIC ITA 070019 Lago di Gurrida e Sciare di S. Venera;  
SIC ITA 070020 Bosco di Milo;  
SIC ITA 070023 Monte Minardo;  
SIC ITA 070024 Monte Arso;

- b) unità funzionali della rete ecologica siciliana;  
c) fascia di rispetto dei boschi ai sensi della L.r. 16/96 e s.m.i.;  
d) aree con formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea ai sensi del D.P.R.S. 28 giugno 2000;

26. Le Norme di attuazione e il Regolamento dovranno essere adeguati secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
27. dovranno fare parte integrante del piano gli elaborati dello studio di incidenza, i formulari relativi ai predetti siti della Rete Natura 2000, compresi i formulari dei siti Natura 2000 esterni al Parco ma ad esso correlati, con relativa cartografia;
28. Tutta la nuova pianificazione nonché le varianti ai piani, ivi comprese le varianti al PTC e gli strumenti di pianificazione generale da elaborare secondo quanto disposto con voto C.R.U. n. 356 del 03/05/2006, dovranno essere sottoposte a Valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.L.vo 152/2006 e smi;
29. Tutti gli interventi previsti dai PIT - Patti territoriali - APQ e dalla programmazione negoziata dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.;

ART. 2) L'Ente Parco dell'Etna Entro 60 giorni dovrà provvedere ad adeguare le previsioni di piano a quanto prescritto nel presente decreto. Gli elaborati così modificati dovranno esser trasmessi in copia a questo Assessorato, Servizio 2/VIA-VAS del DTA;

ART. 3) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e solo per le previsioni indicate negli elaborati presentati.

ART. 4) Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

ART. 5) Il mancato rispetto anche di una sola delle superiori prescrizioni comporterà la decadenza della presente nulla osta all'approvazione del P.T.C..

ART. 6) Il richiedente è onerato di acquisire ogni altra autorizzazione o concessione, parere o nulla osta previsti dalla vigente normativa, necessari all'iter di approvazione del piano.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Avverso tale decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo,

29 LUG. 2008

